

AVVISO PUBBLICO
“ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER BORSE DI RICERCA A FAVORE
DI ORGANISMI DI RICERCA E IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE
DELLA RICERCA”
PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS
2021/2027
SCHEDA PROGETTO COD. FSE.46406.26XX.00001.SER

INDICE

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Quadro normativo e contesto di riferimento	3
Art. 3 – Finalità generali e interventi finanziabili	4
Art. 4 – Soggetti proponenti	5
Art. 5 – Destinatari delle borse di ricerca.....	6
Art. 6 – Risorse disponibili e vincoli finanziari	7
Art. 7 – Interventi finanziabili e vincoli.....	7
Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda di voucher	7
Art. 9 – Termini per la presentazione delle domande di voucher e termini del procedimento	8
Art. 10 – Ammissibilità delle domande	9
Art. 11 – Adempimenti gestionali.....	9
Art. 12 – Rinuncia e revoca.....	10
Art. 13 – Tenuta documentazione	11
Art. 14 – Controlli.....	11
Art. 15 – Informazione e pubblicità	11
Art. 16 – Reclami	12
Art. 17 – Tutela privacy	12
Art. 18 – Procedimento amministrativo e Responsabile del procedimento.....	12
Art. 19 – Informazioni	13
Art. 20 – Rinvio	13

Art. 1 – Definizioni

In termini generali, si richiamano le definizioni contenute nel decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi).

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni specifiche:

1. **Soggetto proponente:** il soggetto richiedente che presenta istanza di accesso all'incentivo e, nello specifico, è il soggetto che, in caso di approvazione, ospiterà il borsista di ricerca. Il soggetto proponente sarà, pertanto, il titolare del finanziamento e interlocutore con l'Amministrazione regionale. Il soggetto proponente può essere un organismo di ricerca o un'impresa, come di seguito definiti.
2. **Organismo di ricerca:** l'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.
3. **Impresa:** qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento.
4. **Destinatario:** la persona fisica che beneficia in ultima istanza di un intervento. Per il progetto di cui trattasi, il destinatario è individuato nel borsista di ricerca.
5. **Responsabile scientifico:** la persona fisica individuata dal soggetto proponente quale riferimento per le attività svolte da uno o più borsisti di ricerca.
6. **Incentivo in forma di Voucher:** il contributo a favore degli organismi di ricerca e delle imprese operanti nel settore della ricerca per il sostegno di borse di ricerca assegnate ai destinatari individuati all'art. 5. Il soggetto proponente presenta una domanda per ottenere un voucher, che può riguardare più borse di ricerca.
7. **Borsa di ricerca:** il sostegno economico, destinato a laureati (triennale o specialistica o magistrale), finalizzato a rimborsare lo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico e con finalità di stimolo alla crescita di competenze specifiche nell'ambito della ricerca.
8. **Avvio della borsa di ricerca:** l'avvio della borsa deve essere contestuale o successivo alla presentazione della domanda. La data di avvio deve coincidere con il 1° giorno del mese.
9. **Beneficiario della Scheda progetto:** la Struttura regionale Sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione, di seguito Struttura competente.

Art. 2 – Quadro normativo e contesto di riferimento

1. Il presente Avviso è finanziato nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021–2027 (approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026).
2. Il presente avviso, inoltre, si pone in coerenza con quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta 2021-2027 approvata con DGR 1673/2021 (S3VdA), e dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, anche abbreviato, regolamento STEP), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, per sostenere le tecnologie strategiche critiche ed emergenti e le rispettive catene del valore nei settori pertinenti e che si connota come finalizzato a sostenere lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche nell'Unione, indirizzando i finanziamenti verso ambiti strategici quali le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie, nonché a rafforzare le competenze e la disponibilità di manodopera qualificata anche attraverso l'apprendimento permanente, l'istruzione e la formazione, in cooperazione con le parti sociali e i programmi esistenti.
3. Al presente avviso si applica la disciplina contenuta nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
4. Il procedimento di concessione dei voucher si svolge nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.
5. La presentazione delle domande e delle dichiarazioni connesse alla partecipazione al presente Avviso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
6. Il trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione al presente Avviso, come meglio indicato all'articolo 17, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della disciplina regionale vigente in materia di protezione dei dati personali, come definita con deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024, recante “Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione”.
7. Inoltre, si richiamano:
 - a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
 - b) la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
 - c) il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;

- d) la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.

Art. 3 – Finalità generali e interventi finanziabili

1. Il presente Avviso finanzia, mediante l'erogazione di voucher, il pagamento di borse di ricerca a giovani laureati, da parte di organismi di ricerca e imprese operanti nel settore della ricerca, aventi sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta, che svolgono attività nelle aree tematiche previste dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta 2021-2027 approvata con DGR 1673/2021.
2. Il finanziamento delle borse di ricerca si inserisce nella priorità STEP, obiettivo specifico (f) ESO4.6: *“Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità”*, del PR FSE+ e in attuazione del progetto “Assegnazione di voucher per borse di ricerca a favore di organismi di ricerca e imprese operanti nel settore della ricerca”.
3. Il finanziamento di borse di ricerca consente di rispondere in maniera sinergica a due obiettivi principali:
 - a) migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani laureati, attraverso un intervento di alta formazione alla ricerca, che prevede momenti formativi di trasmissione di conoscenze e momenti applicativi in attività di ricerca;
 - b) favorire l'accrescimento delle conoscenze già sviluppate dai progetti di ricerca realizzati nell'ambito della predetta Strategia regionale di specializzazione intelligente.Infine, l'intervento intende favorire l'attrazione nel territorio regionale di giovani laureati che possono contribuire allo sviluppo economico della regione.
4. Le agevolazioni alle imprese sono concesse in regime “de minimis”, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
5. Le agevolazioni concesse agli organismi di ricerca non sono inquadrabili, in principio, quali aiuti di Stato.

Tuttavia, le agevolazioni agli organismi di ricerca che svolgono attività economica non ancillare – secondo le successive definizioni – sono concesse in regime “de minimis”, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

Se l'organismo di ricerca è utilizzato quasi esclusivamente per attività di natura non economica, o se, pur svolgendo anche attività economica, tiene una contabilità separata per tale attività, il relativo finanziamento non costituisce aiuto di Stato, purché del finanziamento pubblico benefici solo l'attività non economica.

Un organismo di ricerca mantiene la sua natura anche se, pur svolgendo anche attività economica, l'utilizzo economico è puramente accessorio, ossia corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o di ricerca, oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e ha portata limitata. Ciò si verifica se l'attività economica assorbe gli stessi fattori di produzione (materiali,

attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno alle attività economiche non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'entità (ai sensi della Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01). Se non sussistono queste condizioni, il finanziamento di un organismo di ricerca costituisce, ove previsto, aiuto di Stato.

Ai fini dell'identificazione del regime applicabile, gli organismi di ricerca devono compilare la relativa dichiarazione fornita dalla Struttura competente.

6. La concessione dell'agevolazione in regime "de minimis" è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti. L'importo del plafond "de minimis" disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA). Le informazioni relative all'incentivo in forma di voucher sono acquisite o rese disponibili ai fini del monitoraggio, della trasparenza e del coordinamento informativo attraverso il Sistema informativo nazionale degli incentivi alle imprese, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
7. Gli aiuti a valere sul presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le medesime spese.

Art. 4 – Soggetti proponenti

La domanda di voucher può essere presentata esclusivamente da organismi di ricerca e imprese, come da definizione di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda medesima:

- a) svolgere attività di ricerca, declinata ai fini del presente Avviso mediante sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - I. iscrizione in essere presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) del Ministero dell'Università e della Ricerca, consultabile al link <https://www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it/>;
 - II. esercizio di un'attività economica identificata nella sezione N.72 – Ricerca scientifica e sviluppo della "*Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2025*" (risultante dalla visura camerale);
 - III. presenza nell'oggetto sociale di attività nel campo della ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
 - IV. sostenimento, comprovato da idonea documentazione, di costi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale almeno pari al 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre bilanci d'esercizio/rendiconti precedenti la presentazione della domanda (condizione da assolvere in caso di assenza delle precedenti);
- b) essere iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- c) avere una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Valle d'Aosta (risultante dalla visura camerale);
- d) non appartenere ai settori di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le attività di produzione primaria di prodotti agricoli esclusi ai sensi dell'1 del Reg. "de minimis"; se il richiedente è attivo sia in uno dei settori esclusi di cui sopra sia in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 o svolge attività in altri settori rientranti nel campo di applicazione del

- regolamento (UE) n. 2023/2831, le agevolazioni possono essere concesse in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui sopra non beneficino delle agevolazioni di cui al presente Avviso;
- e) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 14/2019, e successive modificazioni, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto (ove applicabile);
 - g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18) del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni;
 - h) presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - i) essere in regola con la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - j) solo per le imprese, essere in regola con il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), con riferimento all'art. 9 che prevede, tra l'altro, motivo di esclusione in caso di:
 - applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (c.d. illeciti amministrativi);
 - condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
 - inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. polizze danni catastrofali).
 - k) svolgere attività nelle aree tematiche previste dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta 2021-2027 approvata con DGR 1673/2021 (S3VdA).

Art. 5 – Destinatari delle borse di ricerca

1. I destinatari delle borse di ricerca sono persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda di voucher, hanno un'età inferiore a 35 anni e sono in possesso di laurea o laurea specialistica/magistrale (di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2014). Nel caso di titolo di studio straniero dev'essere presentata la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 lettera d).
2. I destinatari di cui al comma 1 devono svolgere l'attività finanziata con riferimento a:
 - una sede operativa ubicata nel territorio della Valle d'Aosta;
 - un ambito della "S3VdA" (All. 1).

Art. 6 – Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Le risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’Avviso ammontano complessivamente a euro 1.000.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021/2027.
2. Al fine di garantire la massima opportunità di accesso ai finanziamenti oggetto dell’Avviso, il dirigente della Struttura competente si riserva la facoltà di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l’intera durata dello stesso, previa verifica circa la disponibilità di ulteriori risorse.

Art. 7 – Interventi finanziabili e vincoli

1. Per ogni soggetto proponente possono essere fruiti, a valere sul presente Avviso, voucher fino al raggiungimento dell’importo massimo di 144.000,00 euro.
2. La borsa di ricerca deve iniziare il 1° giorno del mese e avere una durata minima di 6 mesi e massima di 24 mesi (escludendo le frazioni di mesi), fermo restando che la durata della borsa di ricerca non può superare il 30/06/2030, come meglio specificato all’art. 11 comma 10.
3. Per ogni borsa di ricerca è concedibile al soggetto proponente un contributo pari a 2.000,00 euro per ciascun mese di attività, a fronte della previsione di un compenso lordo per la borsa di ricerca almeno pari a 2.000,00 euro mensili.
4. Ogni soggetto proponente può ottenere più voucher, fino al raggiungimento dell’importo massimo riconoscibile individuato al comma 1.
5. Le spese sono ammissibili a partire dalla data di avvio della borsa di ricerca, come definito all’art. 1.

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda di voucher

1. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto proponente tramite caricamento sul sistema informativo SISPREG, previa procedura di registrazione al sistema accedendo al seguente link:
<https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg>.
2. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, pari a 16,00 euro, il soggetto proponente indicherà sulla domanda il codice “ID UNIVOCO VERSAMENTO” (IUV) riportato nella ricevuta di pagamento PagoPa effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link: <https://vdapay.regione.vda.it/mypay4/cittadino/home>.
In caso di esenzione dal versamento dell’imposta di bollo, deve essere indicato il relativo riferimento normativo.
3. Il soggetto proponente deve compilare, ove applicabile, la seguente documentazione da allegare alla domanda:
 - a) l’autodichiarazione relativa all’impresa unica ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2, del Reg. 2023/2831, e all’esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l’impresa richiedente, ai sensi dell’art. 3, paragrafi 8 e 9 del Reg. (UE) 2023/2831;

- b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 4, lettera a.IV (sostenimento costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
 - c) dichiarazione requisiti organismi di ricerca.
4. Il soggetto proponente deve, inoltre, provvedere alla compilazione all'interno del sistema informativo SISPREG di una scheda "borsa" per ogni borsa di ricerca. La domanda di voucher può riguardare più borse di ricerca.
5. Ogni scheda "borsa" contiene le seguenti informazioni:
- i. i dati relativi al borsista di ricerca (anagrafica, profilo professionale, titolo di studio);
 - ii. la durata in mesi, con indicazione dell'avvio e del termine previsti;
 - iii. le attività e gli obiettivi previsti e il relativo ambito di specializzazione della "S3VdA";
 - iv. la sede di svolgimento;
 - v. il nominativo del responsabile scientifico;
 - vi. procedura di selezione del borsista di ricerca.
6. Ad ogni scheda "borsa" devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) la domanda di partecipazione, stampata, sottoscritta dal borsista e ricaricata a sistema (l'originale deve essere tenuto agli atti per eventuali controlli);
 - b) il documento d'identità in corso di validità del borsista;
 - c) il CV del borsista, firmato e datato;
 - d) qualora il titolo di studio abilitante per la borsa di ricerca sia conseguito all'estero, la copia del titolo di studio e la documentazione da cui si possa desumere la corrispondenza ad un titolo italiano;
 - e) ove applicabile, gli atti delle procedure pubbliche di selezione del borsista di ricerca per i soggetti proponenti obbligati all'espletamento di selezioni pubbliche.

Art. 9 – Termini per la presentazione delle domande di voucher e termini del procedimento

1. Le domande possono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 8, a partire dal 01/09/2026 fino al 31/12/2029 o all'eventuale data di chiusura anticipata, in caso di esaurimento delle risorse disponibili indicate all'art. 6 comma 1, a seguito di comunicazione diffusa dalla Struttura competente.
2. I voucher sono concessi con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. La Struttura competente procede alla concessione dei voucher entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili e salvo sospensioni dei termini del procedimento amministrativo ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. In caso di esito negativo dell'istruttoria la Struttura competente procede al diniego.
4. In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 19/2007, la Struttura competente può assegnare al soggetto proponente un termine di 15 giorni entro il quale integrare la documentazione, sospendendo i termini istruttori. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente comunica al richiedente il rigetto della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 19/2007.

Art. 10 – Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate sono ritenute ammissibili qualora:
 - a) siano presentate secondo le modalità previste dall'art. 8;
 - b) i soggetti proponenti rispettino i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) i soggetti destinatari siano quelli individuati all'art. 5;
 - d) la borsa di ricerca rispetti le disposizioni previste all'art. 7 comma 2.
2. Preliminarmente all'approvazione della domanda, l'ufficio competente provvede a:
 - a) verificare la regolarità del DURC;
 - b) consultare e implementare il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115, così come previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (ove applicabile).
3. L'ufficio competente provvede a comunicare al soggetto proponente, tramite PEC, l'esito dell'istruttoria, a seguito dell'adozione del relativo atto amministrativo, e il CUP in caso di concessione del voucher.

Art. 11 – Adempimenti gestionali

1. La gestione del voucher e degli adempimenti ad essa connessi devono avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG. In caso di indisponibilità del sistema o nel caso di operazioni non ancora previste dallo stesso, le comunicazioni e la gestione degli adempimenti devono avvenire tramite PEC alla Struttura competente ed è cura del soggetto proponente recuperare i dati non inseriti, nel momento in cui il sistema è disponibile.
2. L'eventuale modifica della data di avvio, e conseguentemente di conclusione, di ciascuna borsa di ricerca, rispetto a quelle originariamente indicate nella scheda borsa, di cui all'articolo 8, comma 5 del presente avviso, è inserita a sistema dal soggetto proponente entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo.
3. La sostituzione del responsabile scientifico deve essere comunicata in occasione della prima rendicontazione utile.
4. Non è consentita la modifica del destinatario della borsa di ricerca. In caso di sostituzione del borsista occorre presentare una nuova domanda.
5. L'erogazione del contributo di ciascuna borsa di ricerca può avvenire per stati di avanzamento, se intermedi almeno semestrali, oppure in un'unica soluzione a saldo, sulla base del rendiconto che il soggetto proponente deve trasmettere, tramite il sistema informativo SISREG, entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del periodo rendicontato, allegando la seguente documentazione:
 - a) cedolini dei mesi rendicontati con l'indicazione del CUP, ovvero con relativa dichiarazione di assenza del doppio finanziamento qualora non sia riportato il CUP;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento (es. contabile bancaria);
 - c) relazione del borsista di ricerca attestante il risultato dell'attività svolta, validata dal responsabile scientifico e completa dei loghi indicati nel successivo art. 15 del presente Avviso;
 - d) dichiarazione del soggetto proponente di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

- 159 e successive modificazioni e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto (ove applicabile);
e) dichiarazione di responsabilità del soggetto proponente.
6. Il rendiconto deve essere presentato per ogni singola borsa di ricerca allegando la documentazione di cui al precedente comma 5.
 7. Le eventuali cessazione anticipata e/o sospensione di ciascuna borsa di ricerca devono essere comunicate tramite PEC alla Struttura competente e inserite a sistema.
 8. In caso il borsista di ricerca cessi anticipatamente, per qualunque ragione, la propria attività presso il soggetto proponente, il relativo contributo sarà riconosciuto pro quota per il periodo svolto (riparametrato secondo il mese commerciale), a condizione che:
 - a) siano stati svolti almeno 6 mesi completi di attività;
 - b) sia presentata la relazione del borsista di ricerca, attestante il risultato dell'attività svolta, validata dal responsabile scientifico.
 9. Le assenze del borsista che, su indicazione del soggetto proponente, comportano la sospensione della borsa di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: congedo, malattia) consentono di prorogare la scadenza della borsa per un periodo pari alla durata della sospensione, nei limiti del termine stabilito al successivo comma 10 del presente articolo. Nel caso in cui la durata di ciascuna sospensione sia tale da non consentire successivamente al borsista di concludere la propria attività di ricerca entro predetto il termine, saranno riconosciuti i mesi in cui il borsista ha effettivamente svolto l'attività se, complessivamente, almeno pari a 6 mesi e previa presentazione della relazione come previsto al comma 8 lettera b del presente articolo.
 10. Tutte le borse di ricerca devono essere concluse perentoriamente entro il 30/06/2030, le spese riferite ad attività successive a tale data non saranno riconosciute, ivi comprese le spese derivanti dal prolungamento della durata della borsa di ricerca causa sospensioni.
 11. La Struttura competente ha facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari. Il soggetto proponente deve provvedere a fornire gli stessi entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.
 12. L'erogazione del voucher sarà effettuata dalla Regione, previa verifica (ove pertinente):
 - a) della regolarità contributiva tramite il DURC. Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto proponente si opererà con la procedura prevista all'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
 - b) ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - c) degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

Art. 12 – Rinuncia e revoca

1. Il soggetto proponente che intende rinunciare al contributo, anche parziale, per una borsa di ricerca deve comunicarlo tempestivamente tramite il sistema informativo SISPREG. Se la rinuncia avviene prima dell'ammissione a finanziamento l'ufficio competente ne prende

- atto a sistema; se la stessa viene presentata successivamente all'approvazione del voucher, viene adottato il relativo atto di revoca.
2. Sarà disposta la revoca del contributo per una borsa di ricerca qualora:
 - I. si verifichi il mancato svolgimento di almeno 6 mesi di attività da parte del borsista di ricerca (al netto di eventuali periodi di sospensione);
 - II. non sia presentata almeno una rendicontazione entro 60 giorni dalla data di conclusione prevista della borsa.
 3. Il contributo è, altresì, oggetto di revoca nei seguenti casi:
 - a) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione da parte del soggetto proponente;
 - b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - c) inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Tenuta documentazione

1. I soggetti proponenti devono attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione dall'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, mettendoli a disposizione dei soggetti competenti a esercitare l'attività di controllo.

Art. 14 – Controlli

1. L'attività di controllo si sostanzia in:
 - a) controlli, anche a campione, da parte della Struttura competente sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, rese dal soggetto proponente ai sensi della legge regionale 19/2007, e sulla documentazione presentata;
 - b) controlli previsti dal sistema di Gestione e Controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027 e dalla normativa eurounitaria, da parte della Struttura Controllo progetti europei e statali, volti a verificare la correttezza e regolarità della spesa in base agli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione regionale può svolgere in ogni momento controlli, anche in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dal soggetto proponente.

Art. 15 – Informazione e pubblicità

1. Il sostegno è oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE+) a valere sulla programmazione 2021/2027. I soggetti proponenti devono concorrere al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione, ai sensi del reg. (UE) 2021/1060.
2. Il soggetto proponente è tenuto a informare i borsisti di ricerca in merito al finanziamento a valere sul PR FSE+ 2021/2027, tramite la compilazione della domanda di partecipazione all'intervento.
3. Qualsiasi documento destinato al pubblico o ai borsisti di ricerca, deve riportare il seguente blocco dei loghi istituzionali obbligatori:
 - Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 "Coesione Italia" (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);

- Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Cofinanziato dall'Unione europea”;
 - Emblema della Repubblica italiana;
 - Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta - Région autonome Vallée d'Aoste.
4. Per un corretto uso dei loghi e altre informazioni in materia di comunicazione, si segnala che sono reperibili tutte informazioni utili al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo-plus/comunicazione>.

Art. 16 – Reclami

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il “Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Art. 17 – Tutela privacy

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

Art. 18 – Procedimento amministrativo e Responsabile del procedimento

1. Informazioni ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19:
 - la struttura e il soggetto responsabile del procedimento sono la Struttura sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la dott.ssa Jasmine Abram, che adotterà il relativo provvedimento finale;
 - l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento è la Struttura sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione;
 - la data di avvio del procedimento relativo alla domanda di voucher presentata coincide con quella del protocollo in entrata di SISPREG;
 - il procedimento deve concludersi entro i termini stabiliti dall'art. 9 del presente Avviso. In caso di inerzia della Struttura competente il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo è il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia e il rimedio esperibile avverso il provvedimento finale è il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto finale o della piena conoscenza di esso;
 - è possibile partecipare al procedimento in via telematica.
2. La notifica di inoltro della domanda, rilasciata dal sistema informativo SISPREG, sostituisce, in forma semplificata, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii.

3. L'indirizzo PEC della Struttura competente è:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it.

Art. 19 – Informazioni

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura competente.
3. Lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione (canali tematici Europa e Portale imprese) viene identificato quale ordinaria modalità di comunicazione con i beneficiari delle interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso.

Art. 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019.

ALLEGATO 1)

AREE TEMATICHE E AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA 2021-2027

Montagna di eccellenza

Industria 4.0	Intelligent manufacturing con integrazione di componenti di Intelligenza artificiale, Big Data, Internet of things, block chain, sistemi elettronici embedded
	Zero-defect manufacturing e manutenzione predittiva grazie alla sensoristica avanzata
	Additive manufacturing
	Robotica collaborativa e tecnologie di Augmented Humanity per HMI
Materiali avanzati	Stampaggio a iniezione in plastica
	Produzione, utilizzo e sviluppo di nuovi materiali/leghe

Montagna intelligente

Digitalizzazione, intelligenza artificiale, Big Data	Digitalizzazione dei processi, sicurezza dei dati
	Sviluppo di nuovi servizi data driven per la Pubblica amministrazione
	Sviluppo di piattaforme di Decision Support System
	Smart home, sistemi antintrusione e domotica
	Sviluppo di sensori e loro possibilità di applicazione
Connettività	Reti di comunicazione digitale avanzata indoor e outdoor
	Diffusione banda ultralarga
	Reti, strumenti e prodotti per la comunicazione satellitare
Monitoraggio del territorio	Sistemi e infrastrutture per il monitoraggio e la sicurezza della montagna e dell'intero territorio
Digitalizzazione della filiera del turismo e valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale	Tecnologie per il restauro e la conservazione
	Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio, anche con tecniche di Intelligenza artificiale, di realtà aumentata, di Big Data
	Digitalizzazione della filiera del turismo favorendo l'integrazione degli operatori, la personalizzazione dei percorsi esperienziali e l'innovazione dei prodotti B2B/B2C

Montagna sostenibile

Energia ed efficienza energetica	Tecnologie e sistemi per incrementare l'efficienza energetica
	Tecnologie e sistemi per la produzione, trasmissione e gestione di energia da fonti rinnovabili
	Tecnologie e sistemi relativi alla filiera dell'idrogeno
	Infrastrutture energetiche, interconnessioni e smart energy systems, ivi inclusi sistemi di accumulo
Agricoltura e ambiente	Tecnologie per l'agricoltura e l'allevamento di precisione
	Biotecnologie per l'agricoltura
	Tecnologie per la trasformazione dei prodotti agricoli
	Tecnologie e soluzioni nel campo dell'adattamento climatico
Economia circolare	Nuovi modelli di business circolari e sostenibili (sharing models, pay per use, product-as-service, reverse logistic, ...)
	Valorizzazione degli scarti delle filiere produttive
	Sistemi per la tracciabilità e anticontraffazione dei prodotti
Mobilità sostenibile	Mezzi, tecnologie e soluzioni per la mobilità sostenibile, autonoma, individuale, collettiva e delle merci
	Mezzi, tecnologie e soluzioni per la gestione dei comprensori sciistici
Salute	Medicina personalizzata, di precisione e predittiva
	Biomateriali, biotecnologie e tecnologie per la diagnosi precoce, la prevenzione e la cura.
	Nutraceutica, nutragenomica e alimenti funzionali
	Tecnologie per la medicina di montagna (telemedicina, assistenza domiciliare e assistenza dei malati cronici).